



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Infotunio dipendente appaltatore: chi risponde?

Autore: Redazione | 15/09/2018



Gli infotunni sul lavoro sono una vera piaga che, nonostante l'introduzione di nuove norme, non si riesce a debellare. Il datore di lavoro deve fare di tutto per far lavorare il dipendente in un ambiente sano e per ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Spesso, tuttavia, nelle aziende lavorano dei lavoratori che sono

dipendenti di aziende diverse, a causa della presenza di servizi appaltati ad imprese terze. In questi casi non è sempre facile stabilire di chi è la responsabilità dell'infortunio.

Il datore di lavoro deve organizzare il luogo di lavoro in modo da ridurre al minimo il rischio che i dipendenti possano farsi male o ammalarsi. L'obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti è uno dei principali obblighi dell'imprenditore nei confronti del personale. Spesso, tuttavia, nei locali aziendali di proprietà dell'azienda, non lavorano solo i dipendenti dell'azienda stessa ma anche i dipendenti di società terze a cui l'azienda ha affidato lo svolgimento di determinati servizi. Si pensi agli addetti alle pulizie, agli addetti alla mensa aziendale, ai tecnici informatici che gestiscono in appalto la manutenzione della rete informatica, etc. Se l'**infortunio** colpisce i **dipendenti** dell'**appaltatore**: **chi risponde?**

Cos'è l'obbligo di sicurezza?

Quando firmano il contratto di lavoro, datore di lavoro e lavoratore si assumono obblighi reciproci. Uno dei principali obblighi che si assume il datore di lavoro è di far sì che il dipendente operi in un ambiente sano **[1]**. Si parla di **obbligo di sicurezza** proprio per ribadire il fatto che è l'imprenditore a dover garantire che il lavoratore non si ammali a causa del lavoro che svolge e non si **infortuni** durante il lavoro.

Ovviamente non è possibile eliminare del tutto il rischio di **infortuni** o di **malattie professionali**. Ciò che conta è che il datore di lavoro abbia fatto tutto il possibile, in base alle possibilità che la scienza e la tecnica offrivano tempo per tempo, per ridurre al minimo questi rischi.

Le cose da fare per ridurre al minimo i rischi per la **salute e la sicurezza dei dipendenti** non sono rimesse alla totale libertà del datore di lavoro.

È la stessa normativa **[2]** ad imporre alle aziende una serie di obblighi per scongiurare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra i quali, in particolare, l'imprenditore deve:

1. nominare il RSPP- responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Cioè, la persona che è chiamata, avendo competenze specifiche, a coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e cioè l'insieme

- delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali;
2. nominare gli addetti antincendio, che devono aver seguito un apposito corso;
 3. nominare gli addetti al primo soccorso, che devono aver seguito un apposito corso;
 4. nominare il RLS - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che i dipendenti hanno eletto o designato al loro interno e che deve seguire un apposito corso;
 5. nominare il medico competente, cioè il medico che sarà chiamato a sottoporre a visita i dipendenti e a dare giudizi sull'idoneità fisica dei dipendenti a svolgere le lavorazioni che gli vengono attribuite;
 6. redigere il DVR - documento di valutazione dei rischi, ossia, una relazione obbligatoria che le imprese devono redigere e rendere disponibile alla consultazione. Nel DVR sono elencati tutti i rischi esistenti sul luogo di lavoro che possono provocare danni alla salute tramite infortuni o malattie professionali ed i relativi rimedi ed accorgimenti;
 7. formare ed informare i lavoratori i quali devono farsi parte attiva. Non devono cioè subire passivamente la materia della sicurezza ma devono collaborare per far sì che il luogo di lavoro sia sicuro;
 8. redigere il DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, ossia, una relazione che deve essere approvata solo in quelle aziende in cui c'è un'interferenza tra dipendenti aziendali e dipendenti delle imprese appaltatrici e che spiega quali rischi ulteriori possono derivare alla sicurezza dei lavoratori a causa delle interferenze stesse.

Cosa rischia il datore di lavoro?

Quando si verifica un **infortunio** o una **malattia professionale**, cioè una malattia che è sorta a causa dell'ambiente di lavoro in cui il dipendente ha lavorato (si pensi al caso dell'asbestosi che viene contratta per aver lavorato con l'amianto) il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere se non dimostra di aver messo in campo tutte le misure necessarie a ridurre al minimo i rischi per i dipendenti e di aver rispettato tutti gli obblighi imposti dalla legge. Le responsabilità cui va incontro sono di due tipi:

- **responsabilità risarcitoria** per i danni provocati al dipendente - in

questo caso il datore di lavoro dovrà pagare al lavoratore il cosiddetto **danno differenziale**, ossia, la differenza tra il danno complessivamente subito e la parte di danno già liquidata al dipendente dall'Inail;

- **responsabilità penale** in quanto il datore di lavoro che non ha fatto abbastanza per proteggere i dipendenti dai rischi potrà essere accusato di omicidio colposo (se il dipendente è morto) o di lesioni (se il dipendente è rimasto ferito o si è ammalato).

Chi paga se ad infortunarsi è il dipendente dell'appaltatore?

Quando l'infortunio o la malattia professionale colpisce il **dipendente dell'appaltatore** è più difficile stabilire chi deve pagare. È vero, infatti, che l'**obbligo di sicurezza** grava sul datore di lavoro e, cioè, sull'appaltatore ma è anche vero che spesso il dipendente lavora in un luogo di lavoro che è di proprietà del committente e dunque l'appaltatore potrebbe non essere in condizione di intervenire sul luogo di lavoro al fine di ridurre i rischi di infortunio.

Il committente non potrà dunque nascondersi dietro ad un dito ed addossare tutte le colpe all'appaltatore, in quanto è lui il datore di lavoro, e ciò soprattutto quando il mancato rispetto dell'obbligo di sicurezza da parte dell'appaltatore è evidente e percepibile.

Secondo la giurisprudenza **[5]**, infatti, anche il committente ha un obbligo di garanzia nei confronti del dipendente dell'appaltatore e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito da quest'ultimo, se l'evento è causato anche da una sua omissione, ad esempio quando il committente si è accorto che l'appaltatore non stava facendo bene il suo lavoro nell'ambito della sicurezza ma non ha agito. Si pensi al caso in cui il dipendente dell'appaltatore è un mulettista e si è infortunato a causa di un vetro rotto del muletto. La rottura del vetro è una mancanza percepibile da chiunque e dunque anche il committente avrebbe potuto attivarsi per rimuovere il rischio.

Il committente può rispondere sia sul piano penale che su quello risarcitorio.

Inoltre, la legge stabilisce che il dipendente che abbia diritto ad essere risarcito dall'appaltatore per i danni derivanti da infortunio o malattia professionale possa

chiedere il pagamento anche al committente **[6]**. È una ipotesi di responsabilità solidale nel pagamento, ossia, un caso in cui un soggetto deve prendere dei soldi da un altro soggetto ma può anche chiedere il pagamento ad un terzo.

In questo caso, ovviamente, il committente chiamato a pagare i danni può agire contro l'appaltatore e farsi dare indietro quanto sborsato.

Note

[1] Articolo 2087, c.c. **[2]** D. Lgs. n. 81/2008. **[3]** Art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003. **[4]** Art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. **[5]** Cassazione, 24 marzo 2015, n. 12228. **[6]** Articolo 26, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008.